



CITTÀ DI TORINO

MOZIONE N. 8

Approvata dal Consiglio Comunale in data 8 febbraio 2016

OGGETTO: RIDUZIONE DELL'IMPOSIZIONE FISCALE SULLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE IN CASO DI ACCORDI DI RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- la tassazione sulla proprietà immobiliare è destinata ad aumentare e si troverà a subire un livello di imposizione tributaria insostenibile anche per il 2015;
- la necessità di ridurre la tassazione sugli immobili non è dovuta solo ad un'esigenza di equità, bensì alle conseguenze negative che stanno emergendo in Italia quali il crollo delle compravendite, la diminuzione degli interventi sulle singole abitazioni ai fini della ristrutturazione e/o dell'arredamento, il fallimento delle piccole imprese del settore con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro nel campo dell'edilizia, la crisi della locazione immobiliare e la riduzione dell'offerta e la perdita di valore degli immobili;

RILEVATO CHE

- con l'aumento della tassazione immobiliare si è verificata la diminuzione dei redditi fondiari percepiti dovuti alla contingenza economica ed alla grave crisi che ha colpito ogni settore, con risvolti pesanti in particolare sul mercato immobiliare tanto da comportare il diffondersi di richieste da parte dei conduttori di riduzione dei canoni contrattuali, sia per gli immobili di natura abitativa, sia per quelli di natura strumentale;
- il Legislatore si è trovato di fronte alla necessità di regolamentare la fattispecie, disponendo l'articolo 19 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 - modificato dalla Legge di conversione del 11 novembre 2014 n. 164, l'esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione;

CONSIDERATO CHE

- la norma sopracitata prevede che nella definizione degli accordi di cui al presente articolo, le parti possano avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei

conduttori, sia in relazione ai contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia in relazione ai contratti di cui al medesimo articolo 2, commi 3 e 5, della Legge n. 431 del 1998 e successive modificazioni;

- il conduttore, con propria comunicazione, può avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale. Ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto è facoltà dei Comuni riconoscere un'aliquota ridotta dell'imposta municipale propria;
- se venisse corrisposta un'adeguata riduzione dell'IMU in capo al proprietario, le ricadute economiche sarebbero positive e potrebbero riattivare un circolo virtuoso ed una crescita economica in sede locale;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a predisporre all'interno dei Regolamenti Comunali interessati l'ipotesi di dare una concreta attuazione al comma 1 bis, dell'articolo 19 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, come modificato dalla Legge di conversione 11 novembre 2014 n. 164, e precisamente di riconoscere un'aliquota ridotta dell'IMU in capo ai proprietari che stipulino accordi di riduzione dei canoni di locazione, di cui alla norma citata.
